



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 3.6

Mandato del collegio arbitrale

Salvo diversa decisione delle parti entro 10 giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale e' investito del mandato di: "esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 3.5 (Avvio del procedimento arbitrale), pronunciarsi sulla conformita' della misura contestata alle disposizioni di cui all'articolo 3.2 (Ambito di applicazione) ed esporre nella sua relazione le conclusioni di fatto, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle risultanze e delle raccomandazioni conformemente agli articoli 3.10 (Relazione interinale) e 3.11 (Relazione finale)".

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-3.6>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it